


N. 825/2016 Ruolo Generale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 3 marzo 2016

da

[REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED]) rappresentato e difeso, per mandato a margine del predetto atto di citazione, dall'avv. [REDACTED] e presso il suo studio in [REDACTED] via [REDACTED] 43 elettivamente domiciliato

- attore -

contro

[REDACTED] (C.F./P.I. 01034040939) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniel Polo Paradise e presso il suo studio in Pordenone corso Vittorio Emanuele n. 7/C elettivamente domiciliata

- convenuta -

e con la chiamata in causa di

[REDACTED] (C.F./P.I. [REDACTED]) causa per incorporazione in GENERALI ITALIA s.p.a. (C.F./P.I. 00000051007), rappresentata e difesa, per



procura generale alle liti del 18 dicembre 2014 rep. n. 186905 racc. n. 30367 notaio dr. [REDACTED], dall'avv. [REDACTED] presso il suo studio in Pordenone via Cavallotti, 12, plettamente domiciliata

- terza chiamata -

Oggetto: risarcimento danni.

Causa iscritta a ruolo il 17 marzo 2016 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 febbraio 2019.

CONCLUSIONI

Per l'attore: come da verbale del 22 febbraio 2019:

"L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni nel merito come" da "prima memoria di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. ed in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.".

Si riportano le conclusioni di merito della memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 30 marzo 2017:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia" [rectius: Pordenone], "disattesa ogni contraria istanza:

In via principale: accertata e dichiarata, la responsabilità della convenuta, nel danno occorso all'attore in seguito al furto subito in Jesolo (VE) presso l'hotel "[REDACTED]" di cui in narrativa, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. [REDACTED] Angere, sia di natura patrimoniale, identificati nei beni oggetto di furto, da valutarsi a seguito di istruttoria e CTU, e del danno non patrimoniale, identificato nel danno morale e nel danno "da vacanza rovinata", subito dall'attore a seguito del comportamento della convenuta e del personale dell'hotel "[REDACTED]" da liquidarsi dall'Ill. G.I. anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.".

Si riportano le conclusioni in via istruttoria della memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. del 29 aprile 2017:

"In via istruttoria: ammettersi CTU volta identificare i beni oggetto del furto avvenuto in Jesolo (VE) presso l'hotel "[REDACTED]", di cui in narrativa, e la loro valutazione

economica;

ordinare, alla Polizia di Stato, stazione di Jesolo (VE), la trasmissione dei verbali di intervento all'Hotel "██████████" sito in Jesolo (VE) via ██████████ il giorno 09.07.2015, affinché vengano acquisiti al fascicolo di causa;

ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate:

- 1) "Vero che in data 09.07.15 mi recavo insieme al sig. ██████████, presso l'Hotel "██████████" sito in Jesolo?";
- 2) "Vero che nelle circostanze di tempo di cui al cap. 1) arrivavamo presso l'Hotel verso le ore 14:30?";
- 3) "Vero che alla reception ci venivano assegnate le stanze Penthouse n. 408/409?";
- 4) "vero che ci recavamo in camera verso le ore 15:00?";
- 5) "Vero che il sig. ██████████ riponeva nella cassaforte di sicurezza della camera, l'orologio d'oro marca Zenith del 1963, il portafoglio contenente Euro 1.000,00 e dollari 600,00, nonché numerose carte di credito?";
- 6) "Vero che verso le ore 15:30 unitamente al sig. ██████████ chiudevo la camera e mi recavo presso la spiaggia?";
- 7) "Vero che il sig. ██████████ rimaneva sempre con me e il piccolo ██████████?";
- 8) "vero che verso le 18:00 il sig. ██████████ mi diceva che sarebbe risalito in hotel per rientrare in camera?";
- 9) "Vero che verso le 18:00 arrivavo presso la camera dell'Hotel?";
- 10) "Vero che nelle circostanze di tempo di cui al cap. 9), vedevo che qualcuno si era introdotto in camera ed aveva asportato la cassaforte?";
- 11) "Vero che il sig. ██████████ mi evidenziava che avevamo subito un furto?";
- 12) "Vero che il sig. ██████████ avvertiva subitaneamente la reception chiedendo l'assistenza e l'intervento della Polizia di stato?";
- 13) "Vero che l'addetta alla reception accusava apertamente il sig. ██████████ di aver

asportato da solo la cassaforte dalla propria camera?";

14) "vero che verso le ore 19:30 giungeva la pattuglia della Polizia di Stato, che faceva i rilievi nella camera da letto e stendeva il verbale dell'intervento?";

15) "Vero che l'addetta alla reception, anche avanti alla Polizia di Stato, continuava ad accusare il sig. Pedretti di aver commesso il furto?";

16) "Vero che mio figlio [redacted] era sconvolto da quanto accaduto scoppiando a piangere ripetutamente?";

17) "Vero che passavo la notte unitamente al sig. [redacted] e mio figlio [redacted] in grande stato di agitazione, presso l'Hotel Baia del Mar?";

18) "Vero che la mattina il sig. Pedretti mi consultava e decidevamo di lasciare l'Hotel" [rectius: l'Hotel] "[redacted]";

19) "Vero che nelle circostanze di tempo di cui al cap. 18) sentivo l'addetta alla reception intimare al sig. [redacted] che "nell'albergo erano posizionate telecamere nascoste", che lo avevano ripreso mentre" [rectius: mentre] "andava e veniva dalla stanza il giorno del furto?";

20) "Vero che il sig. [redacted] chiedeva le generalità dell'addetta alla reception ma questa si rifugiava presso un'altra stanza?".

Si indicano a testi: sig.ra [redacted], residente in [redacted] (BS)
[redacted]

Con integrale rifusione delle spese di lite.

Spese di lite interamente rifuse".

Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 20 febbraio 2019:

"La società [redacted], richiamati i precedenti scritti difensivi, nonché le deduzioni a verbale, nel ribadire recisa ed estensiva contestazione, per quanto di ragione, di tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, rilevato affermato ed eccepito, contrariis reiectis, chiede sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



In via preliminare

ai sensi del combinato disposto degl'artt. 106 e 269 c.p.c., a fini di manleva, la società [REDACTED] chiede d'essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia [REDACTED] (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. ed appartenente al GRUPPO GENERALI), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in (10123) Torino, via Mazzini 53, C.F./P. I.V.A. 10050560019.

All'uopo, contestualmente, la società [REDACTED] chiede lo spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la citazione del Terzo chiamato, nel rispetto dei termini di legge.

Sempre in via preliminare

Accertarsi e dichiararsi la nullità della citazione, in punto quantificazione del danno, atteso quanto esposto.

Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.

Nel merito, in principalità, anche in via riconvenzionale

Respingersi le domande tutte Avversarie, siccome infondate in fatto e diritto, condannadosi" [rectius: condannandosi] "l'Attore al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 2.507,00 (duemilacinquecentosette/00), ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, operandosi ogni eventuale compensazione delle reciproche partite dare/avere tra le parti, oltre agl'interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria dal dì del dovuto (09/07/2015) al saldo effettivo.

Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.

Nel merito, in subordine, anche in via riconvenzionale

In qui denegata e sinceramente non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità della società [REDACTED], moderarsi a misura di giustizia, così come accertanda in corso di causa, nei limiti della competenza per valore dichiarata, nonché del Giudice adito, le domande tutte Avversarie, condannadosi" [rectius: condannandosi] "l'Attore al pagamento in favore della



convenuta dell'importo di € 2.507,00 (duemilacinquecentosette/00), ovvero la diversa somma accertanda in corso di causa, operandosi ogni eventuale compensazione delle reciproche partite dare/avere tra le parti, oltre agl'interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria dal di del dovuto (09/07/2015) al saldo effettivo, condannando la compagnia [REDACTED] a. (società soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico [REDACTED] ed appartenente al [REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in (10123) Torino, via Mazzini 53, C.F./P. I.V..A. 10050560019, a manlevare l'esponente delle somme tutte che dovrà corrispondere all'[REDACTED] per i fatti per cui è giudizio.

Con rifusione di spese e competenze professionali di causa.

In via istruttoria come da Memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di data 02/05/2017".

Per la terza chiamata: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 22 febbraio 2019 e già depositato telematicamente il 21 febbraio 2019:

"1) Nel merito:

Respingersi la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto sia nell'an che nel quantum;

Nel denegato caso di suo accoglimento, accertarsi e dichiararsi che la garanzia assicurativa è prestato entro i limiti di polizza; massimale di € 5.200,00 e scoperto del 20% con franchigia di € 100,00;

2) Spese di lite rifuse".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore [REDACTED] ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta [REDACTED] (nel prosieguo convenuta o [REDACTED]), al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti a causa del furto subito il 9 luglio 2015, durante il soggiorno presso l'Hotel [REDACTED] di Jesolo, gestito dalla convenuta, allorché ignoti introdottisi nella sua camera d'albergo avevano asportato la cassaforte di sicurezza, portando via

l'orologio ed il portafoglio che egli aveva riposto all'interno della stessa.

1.2 La convenuta, nel costituirsi contestando le domande attoree,

i. ha chiesto in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni, ~~Alleanza Toro~~,

ii. sempre in via preliminare ha eccepito la nullità della citazione in punto quantificazione del danno,

iii. nel merito in via principale e riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di € 2.507,00 o diversa somma accertata per il soggiorno in questione, operandosi l'eventuale compensazione delle reciproche partite di dare/avere,

iv. nel merito in via subordinata e riconvenzionale ha chiesto la condanna in manleva della propria compagnia di assicurazioni.

1.3 Si è costituita anche ~~Alleanza Toro s.p.a.~~, fusa per incorporazione in ~~Generali Italia s.p.a.~~ la quale ha insistito per il rigetto delle domande attoree ed, in denegato caso di loro accoglimento, per la riduzione dell'indennizzo secondo i limiti di polizza.

1.4 Autorizzato, su richiesta delle parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta dalle parti stesse, all'udienza del 22 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande attoree vanno rigettate.

Occorre, anzitutto, premettere che deve dirsi dimostrato in causa, giacché non ha formato oggetto di contestazione, tanto meno specifica, da parte di ~~Alleanza Toro~~

a. che l'Hotel ~~Alleanza Toro~~, "classificato" (come si legge a pagina 1 della citazione) "quattro stelle superior", risultava, all'epoca dei fatti, dotato di apposite misure (sistema di videosorveglianza, registri elettronici degli accessi), deputate alla prevenzione dei furti e del tutto confacenti alla natura ed al prezzo delle prestazioni



alberghiere fornite al cliente;

b. che tali sistemi di sicurezza non hanno rivelato alcuna anomala introduzione nelle camere 408 e 409 dal momento dell'uscita (registrata intorno alle ore 15:00 del 9 luglio 2015) dell'attore, della di lui moglie e del figlioletto della coppia dalle stanze occupate dalla famiglia Pedretti sino al loro rientro (registrato intorno alle ore 18:00 di quello stesso pomeriggio).

A fronte, dunque, di tali decisivi riscontri, i mezzi istruttori che [redacted] ha articolato in corso di causa, e ribadito in sede di conclusioni definitive, appaiono totalmente inammissibili ed inconferenti.

Ed, infatti, la Ctu richiesta è francamente esplorativa, non potendo essere demandato al consulente di *"identificare i beni oggetto del furto ... e la loro valutazione economica"*.

Quanto, invece, alla trasmissione, a cura della Polizia di Stato, dei verbali d'intervento, l'attore non ha minimamente provato di non aver potuto produrre in giudizio tali documenti, per causa a lui non imputabile: l'unica richiesta che egli ha dimostrato di aver in tal senso formulato è stata, difatti, inoltrata solo il 18 aprile 2017, ossia a ridosso della oramai prossima scadenza dei termini perentori di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.. [redacted] non può, pertanto, pretendere di aggirare l'onere, su di lui incombente, di fornire le prove che era in grado, se diligente, di procurarsi autonomamente e per tempo, poiché l'attività del Giudice non può certo supplire alla sua inerzia.

Infine, la prova orale dedotta nella memoria istruttoria verte su circostanze che non sono in alcun modo idonee a scalfire la circostanza (da ritenersi, come si è più sopra detto, pacifica in causa) che nessuno risulta essersi introdotto nelle camere occupate dai componenti della famiglia Pedretti durante la loro assenza dalla struttura alberghiera.

Vanno, perciò, rigettate le domande attoree, per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione ed, in particolare, quelle relative alla domanda riconvenzionale subordinata di manleva, formulata dalla convenuta, ed ai limiti di operatività della polizza, dedotti dalla terza chiamata.



2.2 Merita, di riflesso, accoglimento la domanda riconvenzionale principale proposta da [redacted] e diretta alla condanna di [redacted] al pagamento del saldo del soggiorno di che trattasi, pari ad incontestati e documentati € 2.507,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

2.3 L'attore, in quanto soccombente nel rapporto con la convenuta, va condannato a rifondere alla convenuta stessa le spese di lite, liquidate - in assenza di notula - come in dispositivo secondo i criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.

Il medesimo attore, questa volta in applicazione del principio di causalità, va, infine, condannato a rifondere pure le spese processuali sopportate da [redacted] fusa per incorporazione in [redacted] (liquidate in conformità alla notula, che si richiama, quanto ai compensi, ai criteri più sopra esposti), la cui chiamata in causa si è resa necessaria per il denegato accoglimento delle domande azionate da [redacted]

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dall'attore [redacted] nei confronti della convenuta [redacted]
- 2) condanna l'attore [redacted] corrispondere alla convenuta [redacted] € 2.507,00 residui, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- 3) condanna l'attore [redacted] alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta [redacted] e dalla terza chiamata [redacted] fusa per incorporazione in Generali Italia s.p.a., che liquida, quanto a quelle della convenuta, in € 7.254,00 per compenso, e, quanto a quelle della terza chiamata, in € 7.254,00 per compenso ed € 43,48 per spese imponibili, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.

Così deciso in Pordenone il 7 luglio 2019.

Il Giudice

dr.ssa Maria Paola Costa

